



Alle Segreterie Regionali FP CGIL

Alle Segreterie Territoriali FP CGIL

Roma 1/7/2008

Oggetto: Decreto legge 112/2008 (“Decreto Tremonti”)

Care compagne, cari compagni,

come è ormai noto il Governo con l’emanazione del decreto legge n.112 del 25 giugno ha mostrato tutta la sua devastante acrimonia nei confronti del lavoro pubblico e dei lavoratori pubblici.

Quanto contenuto nel decreto è la dimostrazione ulteriore, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che dietro alla strumentalità dell’offensiva sui “fannulloni” e sugli “assenteisti” si nascondeva, fomentando il qualunquismo ed il populismo, il vero volto ed il vero obiettivo della iniziativa politica di destrutturazione e conseguente demolizione dei servizi pubblici e del lavoro pubblico. Con un obiettivo ulteriore ed intrinseco, attraverso la alienazione dei diritti contrattuali dei lavoratori pubblici pervenire ad altrettanta, e successiva, alienazione dei diritti contrattuali nel lavoro dipendente privato.

L’obiettivo vero, reale, non dichiarato ma dimostrato è quello professato, dalla Confindustria, ovvero l’eliminazione dei Contratti Collettivi di lavoro con l’affermazione di contratti di lavoro individuali stipulati fra datore di lavoro e dipendente.

Nei giorni precedenti avevamo avuto occasione di inviarvi alcune prime notizie relative alla bozza del provvedimento governativo e queste prime notizie, già dirompenti, sono ancor più aggravate dal contenuto del decreto legge emanato il 25 giugno.

Interviene sui CCNL destrutturandoli e penalizzando i lavoratori pubblici rispetto al resto del mondo del lavoro.

Con il decreto legge il Governo interviene riducendo i fondi della contrattazione integrativa destinati al salario accessorio per le Amministrazioni centrali e per le altre Amministrazioni pubbliche che, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno o del patto nazionale per la salute, debbono fare riferimento al comma 189, art. 1, L. 266/2005:

salario accessorio (art. 67) [Regioni e autonomie locali]:

| Norme di riferimento | Effetto pro capite <u>ANNUO</u> per riduzione del 10% dei Fondi con riferimento anno 2004 |
|---|--|
| <p>Art. 67 – DL 112/2008 – comma “5. <i>Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell’articolo 1, della legge 266 del 2005. Conseguentemente il comma 189, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è così sostituito: «189. A decorrere dall’anno 2009, l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello non può eccedere quello previsto per l’anno 2004..... ridotto del 10 per cento.».</i></p> <p>“L. 296/2006 – art. 1 – c. 557. <i>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, A tale fine, nell’ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni:</i></p> <p>a) .. omissis;</p> <p>b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l’obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale.”</p> | <p style="text-align: center;">Da €300,00 a €550,00</p> |

salario accessorio (art. 67) [Enti del Servizio sanitario nazionale]:

| Norme di riferimento | Effetto pro capite <u>ANNUO</u> per riduzione del 10% dei Fondi con Riferimento anno 2004 |
|---|--|
| <p>Art. 67 – DL 112/2008 – comma “5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1, della legge 266 del 2005. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello non può eccedere quello previsto per l'anno 2004..... ridotto del 10 per cento».”</p> <p>“L. 296/2006 – art. 1 – c. 565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per un patto nazionale per la salute, :</p> <p>a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale,....., non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.;</p> <p>b) . omissis;</p> <p>c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:</p> <p>1) omissis.; 2) omissis.; 3) omissis ...;</p> <p>4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;</p> | <p>Da €320,00 a €620,00</p> |

salario accessorio (art. 67) [Amministrazioni Centrali]:

nell'anno 2009 vengono disapplicate le seguenti norme che comporteranno, la riduzione dei trattamenti economici mediamente indicati:

| Effetto della "disapplicazione" nell'Anno 2009: Importi medi annui lordi pro capite che non verranno erogati al personale | | |
|--|------------------------------------|------------|
| Ministero economia e finanze | art. 3, c. 143 L. 350/2003 | € 5.221,38 |
| | art. 3, c. 165 L. 350/2203 | |
| Agenzie Fiscali | art. 3, c. 165 L. 350/2203 | € 3.908,49 |
| Enti pubblici non economici INPS | art. 18 L. 88/1989 | € 4.931,78 |
| Enti pubblici non economici INAIL | art. 18 L. 88/1989 | € 1.029,76 |
| Enti pubblici non economici INPDAP | art. 18 L. 88/1989 | € 5.124,92 |
| Ministero lavoro e previdenza sociale | art. 79 L. 448/1998 | € 274,67 |
| Ministero dell'Interno | D.L. 272/2005 | € 550,20 |
| | art. 3, c. 148, L. 244/2007 | |
| | art. 1, c. 550, L. 296/2006 | |
| Ministero infrastrutture e trasporti | art. 8, c. 3, L. 88/2001 | € 866,70 |
| | art. 24, c. 5, L. 234/1989 | |
| | art. 263, c. 1, DPR 495/1992 | |
| | art. 1, c. 551, L. 296/2006 | |
| Ministero Esteri | art. 1, c. 236 L. 266/2005 | € 2.170,66 |
| | art. 39 - vicies semel DL 273/2005 | |
| | art. 1, c. 567, L. 296/2006 | |
| Ministero Difesa | art. 39 - vicies semel DL 273/2005 | € 316,00 |
| | art. 4, c. 11, DL 8/2008 | |
| Ministero Salute | art. 7, c. 1, L. 362/1999 | € 9.467,00 |

| | | |
|--|-----------------------------|------------|
| Ministero Ambiente | art. 5, c. 2, L. 93/2001 | € 1.367,14 |
| | art. 1 L. 179/2002 | |
| Ministero Comunicazioni | art. 6, c. 2, Dlvo 366/2003 | € 456,85 |
| Ministero Pubblica Istruzione | art. 1, c. 553, L. 296/2006 | € 718,24 |
| Ministero Politiche agricole e forestali | art. 1, c. 406, L. 266/2005 | € 712,08 |

A quanto sopra si somma, sempre per l'anno 2009, una ulteriore riduzione del 10% dei fondi destinati alla contrattazione integrativa con una riduzione media pro capite del salario accessorio pari ad:

- € **639,90** per il Comparto Ministeri
- € **1.069,80** per il Comparto Agenzie Fiscali
- € **938,60** per il Comparto Enti Pubblici non economici
- € **754,75** per gli Enti di cui all'art. 70 del D.Lvo 165/01.

Inoltre a decorrere dall'anno 2010 nelle Amministrazioni di seguito indicate le risorse provenienti da norme specifiche vengono ridotte del 20% ed a questo si abbina comunque la riduzione del 10% dei Fondi (negli importi medi pro capite sopra indicati per Comparto), con riferimento all'anno 2004, destinati alla contrattazione integrativa.

| Effetto della "riduzione del 20%" dall'Anno 2010: Importi medi annui pro capite che non verranno erogati al personale | | |
|--|-----------------------------------|------------|
| Ministero economia e finanze | art. 3, c. 143 L. 350/2003 | € 1.044,28 |
| | art. 3, c. 165 L. 350/2203 | |
| Agenzie Fiscali | art. 3, c. 165 L. 350/2203 | € 781,70 |
| Enti pubblici non economici INPS | art. 18 L. 88/1989 | € 945,87 |
| Enti pubblici non economici INAIL | art. 18 L. 88/1989 | € 197,50 |
| Enti pubblici non economici INPDAP | art. 18 L. 88/1989 | € 982,91 |
| Ministero lavoro e previdenza sociale | art. 79 L. 448/1998 | € 54,93 |
| Ministero dell'Interno | D.L. 272/2005 | € 110,04 |
| | art. 3, c. 148, L. 244/2007 | |
| | art. 1, c. 550, L. 296/2006 | |
| Ministero infrastrutture e trasporti | art. 8, c. 3, L. 88/2001 | € 173,34 |
| | art. 24, c. 5, L. 234/1989 | |
| | art. 263, c. 1, DPR 495/1992 | |
| | art. 1, c. 551, L. 296/2006 | |
| Ministero Esteri | art. 1, c. 236 L. 266/2005 | € 434,13 |
| | art. 39 - vices semel DL 273/2005 | |
| | art. 1, c. 567, L. 296/2006 | |
| Ministero Difesa | art. 39 - vices semel DL 273/2005 | € 63,20 |
| | art. 4, c. 11, DL 8/2008 | |
| Ministero Salute | art. 7, c. 1, L. 362/1999 | € 1.893,40 |
| Ministero Ambiente | art. 5, c. 2, L. 93/2001 | € 273,43 |
| | art. 1 L. 179/2002 | |
| Ministero Comunicazioni | art. 6, c. 2, Dlvo 366/2003 | € 91,37 |
| Ministero Pubblica Istruzione | art. 1, c. 553, L. 296/2006 | € 143,65 |
| Ministero Politiche agricole e forestali | art. 1, c. 406, L. 266/2005 | € 142,42 |

Infine viene soppressa la norma che attribuiva ai Fondi per la contrattazione integrativa il 20% dei risparmi derivanti dal part-time (art.1, c.59, legge 23/12/96 n.662).

Il principio della riduzione dei Fondi per la Contrattazione integrativa si applica in tutte le Amministrazioni pubbliche direttamente individuate dall'art. 1, c. 189, L. 266/2005, o che ad esso comunque fanno riferimento, quali gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. A differenza che in passato quando eventuali economie costituivano "economie di bilancio" di ogni singola amministrazione, in questo caso le riduzioni di spesa dovranno essere versate in entrata al Ministero dell'economia e delle finanze.

Quindi sempre il governo Berlusconi: nel 2005 (legge 266/2005) ha posto un limite ai Fondi per la contrattazione integrativa ed oggi esaspera tale norma con ulteriori riduzioni!!!

ASSENZE PER MALATTIA (art. 71) (Allegata scheda con riferimenti normativi e commenti)

Con il Decreto Legge, in contrasto con quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, il Governo interviene sulle assenze per malattia.

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche

(art. 1, c. 2, Dlvo 165/2001: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.")

è previsto che in tutti i casi di assenza per malattia, di qualunque durata, e per ogni evento, nei primi dieci (10) giorni di malattia viene corrisposto il solo trattamento economico fondamentale (stipendio base, indennità integrativa speciale e R.I.A.) escludendo quindi qualsiasi altro trattamento economico.

Dalla decurtazione vengono salvaguardati, nel caso in cui i CCNL prevedano trattamenti più favorevoli, solo:

- i casi di assenze per malattie dovuti ad infortuni sul lavoro o cause di servizio;
- a ricovero ospedaliero o day hospital;
- i casi di assenze per malattie relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Ai fini dell'erogazione di somme dei fondi per la contrattazione integrativa le uniche assenze equiparabili alla presenza in servizio sono quelle per :

- congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro;
- congedo per paternità;
- permessi per lutto;
- per citazione a testimoniare;
- per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare;
- per *"4. Congedi per eventi e cause particolari. 1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa."* (art.4, c.1, L.53/2000);
- per i soli portatori di handicap grave. *"33. Agevolazioni.3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno."* (art. 33, c.3, L.104/92).

Inoltre per i casi di malattia che si protraggono per periodi superiori ai dieci (10) giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare (1/1/XX – 31/12/XX) l'assenza non può più essere giustificata dal medico convenzionato, ma deve essere giustificata esclusivamente con una certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

Infine, e solo per i dipendenti pubblici, in caso di assenza per malattia le fasce orarie di reperibilità del lavoratore sono dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni, compresi i giorni non lavorativi e i festivi.

Le norme sopra indicate non si applicano al personale in regime di diritto pubblico, quali: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera

prefettizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai professori ed ai ricercatori universitari.

PERMESSI RETRIBUITI (art. 71)

Con il decreto legge il Governo obbliga i futuri CCNL a stabilire che i permessi retribuiti e la fruizione degli stessi dovrà avvenire esclusivamente ad ore e pertanto l'incidenza dell'assenza sul monte ore sarà computata con riferimento all'orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

INFERMITA' DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO (art. 70)

Il Governo con il decreto legge ha stabilito che con decorrenza 1/1/2009 ai dipendenti pubblici ai quali sia stata riconosciuta un'infermità da causa di servizio di cui alla Tabella A del DPR 834/1981, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, non può essere attribuito nessun trattamento economico aggiuntivo pur se previsto da norme di legge o norme pattizie (leggasi CCNL).

RIDUZIONE DOTAZIONI ORGANICHE E RIDUZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI (art. 74)

Entro il 31 ottobre 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, inclusa la PCM, le Agenzie fiscali, gli Enti Pubblici non economici, gli Enti di ricerca e gli Enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lvo 165/2001, dovranno emanare dei provvedimenti di riorganizzazione attraverso i quali:

- ridurre gli uffici di livello dirigenziale generale in misura non inferiore al 20% di quelli esistenti con contestuale riduzione della dotazione organica;
- ridurre gli uffici di livello dirigenziale non generale in misura non inferiore al 15% di quelli esistenti con contestuale riduzione della dotazione organica;
- ridurre le dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico.

Per queste stesse Amministrazioni, in attesa di emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono individuate in misura pari ai presenti alla data del 30/6/2008. Inoltre, con gli stessi provvedimenti, dovrà essere prevista una ristrutturazione degli uffici periferici su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedendo alla riorganizzazione delle strutture periferiche nell'ambito degli uffici territoriali di Governo.

PART TIME (art. 73)

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale viene concessa esclusivamente a discrezione dell'amministrazione.

L'amministrazione non ha più bisogno di motivare il diniego.

Pertanto è stato abrogato l'automatismo della concessione del part-time e non esiste più il limite del differimento non oltre sei mesi.

Infine è stata abrogata la norma che destinava alla contrattazione integrativa una quota del 20% dei risparmi da part-time.

PERSONALE DIPENDENTE E COLLOCAMENTO A RIPOSO (art. 72)

- ESONERO DAL SERVIZIO

Nel triennio 2009/2011 il personale (delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle Agenzie fiscali, della PCM, degli Enti pubblici non economici, delle Università, delle Istituzioni ed Enti di ricerca, nonché degli Enti di cui all'art. 70, c.4, del D.lvo 165/2001) può chiedere l'esonero dal servizio nel corso di cinque (5) anni antecedenti la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

La domanda non è revocabile.

Durante il periodo di esonero dal servizio all'interessato viene concesso il 50% del trattamento economico complessivamente goduto per competenze fisse ed accessorie.

Tale trattamento economico viene elevato al 70% nel caso in cui l'interessato durante tale periodo svolga in modo "continuato ed esclusivo" attività di volontariato debitamente certificata.

Per costoro è possibile cumulare tale trattamento economico con altri redditi derivanti da lavoro autonomo, da collaborazioni e da consulenze.

- PROSECUZIONE DEL LAVORO OLTRE I LIMITI DI ETA'

Con il decreto la possibilità di prolungare la permanenza in servizio per un biennio oltre i limiti di età non è più nella disponibilità individuale, ma è in facoltà dell'amministrazione se accettare o meno la richiesta del dipendente.

Le amministrazioni riconsidereranno tutti i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009.

Mentre decadono tutti i provvedimenti di trattenimento in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2010.

- ANZIANITA' MASSIMA CONTRIBUTIVA DI 40 ANNI

Tutte le amministrazioni pubbliche, con un preavviso di sei (6) mesi e senza motivazione, possono risolvere il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, fermo restando quanto previsto in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici.

Sono esclusi da tale disposizione i magistrati ed i professori universitari.

E come sempre nei provvedimenti del Governo Berlusconi non poteva mancare una "particolare attenzione" agli evasori fiscali: all'art. 83, comma 18, è previsto che le sanzioni, in presenza di accertamento con adesione, sono ridotte del 50% e possono essere versate ratealmente senza alcuna prestazione delle garanzie previste per legge.

p. FP CGIL Dipartimento sindacale
(V. Di Biasi)

FP CGIL : SCHEDE - Riferimenti normativi e commenti

A premessa occorre sottolineare che la norma in questione riguarda tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni citate, compresi i dirigenti.

E' necessaria una capillare e tempestiva informazione tra i lavoratori, anche per evitare che incorrano in violazioni delle nuove disposizioni.

Decreto 112/2008, art.71 (Tremonti)

| Comma | Testo decreto | Riferimenti di legge | Commento |
|-------|---|---|--|
| 1 | <p>Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento pi favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e</p> | <p>Decreto LGS 30/03/2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</p> <p>Articolo 1</p> <p>(...)</p> <p>2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario</p> | <p>C'è un primo intervento a modifica della normativa contrattuale, che definiva la retribuzione spettante in caso di assenza per malattia.</p> <p>Il Decreto stabilisce che al lavoratore spetti solo: Tabellare, Indennità Integrativa Speciale e R.I.A.</p> <p>E' una norma totalmente nuova per alcuni comparti, mentre per altri comparti si inserisce, senza chiarirne il rapporto e la validità, in una disposizione contrattuale che prevedeva un periodo di riduzione della retribuzione superiore nei giorni, ma solo per eventi morbosi che erano pari o inferiori a quel periodo temporale. Questa norma ha invece la caratteristica di una franchigia.</p> <p>Il secondo intervento sulle disposizioni contrattuali, elimina la</p> |

FP CGIL : SCHEDE - Riferimenti normativi e commenti

| | | | |
|---|---|---|---|
| | concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. | nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (...) | nuova norma prevista per le Agenzie Fiscali, con le quali si destinavano al FUA le risorse così risparmiate. |
| 2 | Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. | | Si introduce, per i soli lavoratori pubblici, un soggetto diverso che certifica la malattia: struttura sanitaria pubblica. Soggetto che non è chiaro chi sia, vista la genericità della previsione legislativa. Potrebbe essere il servizio territoriale, ma ad oggi vi si accede con prenotazione, quindi una modalità incompatibile con l'insorgenza di un evento morboso. In presenza della operatività della norma (in quanto Decreto) il lavoratore, quindi, non sa ancora a quale struttura rivolgersi, rischiando di incorrere in sanzioni disciplinari. Non è, inoltre, chiaro se il riferimento al secondo evento morboso debba intendersi dopo l'entrata in vigore della norma, poiché l'unico riferimento temporale è quello dell'anno solare. |
| 3 | L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze | | Era possibile già prima effettuare il controllo anche relativamente ad un solo giorno di assenza. |

FP CGIL : SCHEDE - Riferimenti normativi e commenti

| | | | |
|---|--|---|--|
| | funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. | | Il terzo intervento a modifica dei contratti riguarda l'estensione delle fasce orarie di reperibilità per la visite di controllo. Anche in questo caso i lavoratori rischiano sanzioni disciplinari se, non essendo a conoscenza delle nuove disposizioni, violano detti orari. |
| 4 | La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. | | Non ci sono variazioni di rilievo. |
| 5 | Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata | Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" Art. 4. | In questo comma si interviene anche sulle assenze, in generale, per l'attribuzione dei compensi derivanti dalla contrattazione integrativa, con due effetti possibili. Primo: non riferendosi in termini precisi all'incentivazione della |

FP CGIL : SCHEDE - Riferimenti normativi e commenti

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p> | <p>(Congedi per eventi e cause particolari).</p> <p>1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa. (...)</p> <p>Legge 5 febbraio 1992 n.104</p> <p>33. Agevolazioni</p> <p>(...)</p> <p>3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili</p> | <p>produttività, l'esclusione potrebbe riguardare anche altre voci che hanno un rapporto con la presenza. Secondo: visto che il comma è costruito per esclusione, tutto ciò che non viene esplicitamente citato dovrebbe essere considerato assenza, come ad esempio i permessi sindacali.</p> <p>Da far notare che i permessi derivanti dalla L.104/92 sono considerati presenza, solo se il lavoratore stesso è portatore di handicap.</p> |
|--|--|---|--|

FP CGIL : SCHEDE - Riferimenti normativi e commenti

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno . (...) | |
| 6 | Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. | | La logica conclusione di un legislatore che ribalta il rapporto tra legge e contratti, riportando la definizione delle regole del rapporto di lavoro alla prima stesura del D. Lgs. 29/1993 |